



**Registri di carico e scarico dei veicoli a motore dismessi dalla circolazione ai sensi dell'art. 264 del DPR n° 495/1992.  
Obbligo di tenuta e di Vidimazione ancora vigente!**

### Proemio

**L'art. 264** -Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione- del **DPR n° 495/1992**, al comma 3, prevede:

3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15° giorno dalla data di scadenza.

4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

[...omissis...]

**Il predetto art. 264** è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del DPR 8 novembre 2018, n° 144, questo modificato, in ultimo, dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, con decorrenza dal 1° novembre 2020.

Il D.Lgs. **119/2020**, all'art. 1, comma 1, recita:

m) all'articolo 5, comma 10, [del D.Lgs. 24 giugno 2003, [n° 209](#)] le parole «registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, [n. 285](#)» sono sostituite dalle seguenti: «registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

**Il medesimo D.Lgs. 119/2020**, all'art. 2 -Disposizioni transitorie e finali-, **comma 2**, recita:

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto



[Nota autore: entro il 26 marzo 2021]. *Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica continuano ad applicarsi le disposizioni previste all'[articolo 264](#) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.*

**In conclusione**, l'art. 264 del DPR 495/1992 è ancora vigente, con la conseguenza che **il registro di carico e scarico dei veicoli a motore dismessi dalla circolazione deve essere ancora tenuto e preventivamente vidimato dalla “Questura territorialmente competente”**.

*ing. Nicola G. GRILLO*  
*Mobile 335 5383867*  
*Consigliere AdQ*

---

### **Norme consultate**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, *Nuovo codice della strada*.
- DPR 16 dicembre 1992, n° 495; *Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada*
- DPR 8 novembre 2018, n° 144, *Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.*



➤ Legge 27 dicembre 2019, n° 160, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*

➤ D.Lgs. 3 settembre 2020, n° 119, *Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.*

• **D.Lgs. 285/1992, art. 103** -*Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi-*, comma 3:

3. *I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.*

4. *Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.*